

STATUTO

SABIR SRL SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIALE STAZIONE 16

Numero REA: KR - 228312

Codice fiscale: 91057010794

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato "B"
		N° 47258 della Raccolta
		STATUTO
		DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
		ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata
		sociale denominata:
		"SABIR SRL SOCIALE"
		ART.2) La società ha sede in CROTONE.
		Nell'ambito del medesimo Comune la sede sociale potrà essere
		variata con delibera dell'assemblea dai ordinaria dei soci.
		ART.3) La società esercita in via stabile e principale
		un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di
		lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità
		sociale, adottando modalità di gestione responsabili e
		trasparenti.
		In particolare la società intende favorire l'elaborazione,
		promozione, realizzazione di progetti di solidarietà
		sociale, tra cui iniziative di accoglienza umanitaria,
		assistenza ed integrazione sociale, socio educative e
		culturali.
		La società per il perseguimento delle suddette finalità
		opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di

	cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. a), b), d), a),	
	b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), o), q) ed r), ed	
	ha per oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi I e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	

	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106;	
	o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	

	p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	In relazione agli ambiti sopra riportati, la società potrà	
	realizzare le seguenti specifiche attività qui elencate in	
	via esemplificativa e non esaustiva:	
	- servizio di intermediazione nella ricerca lavoro per	

	migranti e persone vulnerabili, senza fili di lucro.	
	- Sportello di assistenza e ascolto destinato a gruppi	
	vulnerabili;	
	- Centro distribuzione aiuti alimentari, vestiario e	
	prodotti d'igiene	
	- Sportello assistenza migranti;	
	- Unità mobile di assistenza sociale, legale e sanitaria	
	destinata ai migranti;	
	- Sportello amico dedicato ai genitori con assistenza	
	psicologica, educativa, legale e sanitaria.	
	- Dormitorio cittadino	
	- Attività di accoglienza migranti (corridoi umanitari,	
	accoglienze straordinarie, promozione dell'affido dei minori	
	stranieri non accompagnati)	
	- Spazio di co-working e formazione professionale	
	- Festival internazionale dedicato all'infanzia: Kids Fest	
	Italia	
	- Servizi di doposcuola	
	- Attività artistiche, ludico e ricreative destinate a	
	bambini provenienti da contesti socio-economici vulnerabili	
	- Centro diurno per bambini e adolescenti affetti da	
	disturbi cognitivi e comportamentali	
	- Stanza protetta per l'ascolto e l'accompagnamento di	
	minori vittime di violenza	
	- Sportello di assistenza sanitaria per l'accompagnamento	

	alla fruizione dei servizi di migranti, persone altamente	
	vulnerabili, senzatetto.	
	- Osservatorio delle risorse e delle povertà e centro studi	
	sull'innovazione sociale	
	- Attività a carattere educativo e socio-assistenziale in	
	paesi in via dello sviluppo: corsi di alfabetizzazione,	
	allestimento scuole, costruzione pozzi in prossimità di	
	istituti scolastici, ecc.	
	La società potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6	
	del, Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui	
	al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle	
	attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai	
	sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.	
	La Società si avvale di ogni strumento utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della	
	collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula	
	di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre	
	società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività	
	culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi attività	
	economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il	
	miglior raggiungimento dei propri fini. Potrà, nel rispetto	
	della legge esercitare le attività marginali previste dalla	
	legislazione vigente.	
	Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni	

	commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e	
	finanziarie che si ravvisassero opportune e necessarie per	
	il conseguimento dello scopo sociale ad eccezione della	
	intermediazione in valori mobiliari e delle attività	
	regolate dal TUB e dal TUF.	
	ART.4) Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro	
	rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli	
	effetti di Legge, quale indicato nel Registro delle imprese.	
	ART.5) La durata della società è fissata dalla data della	
	sua costituzione fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o	
	anticipato scioglimento.	
	CAPITALE	
	ART.6) Il capitale sociale è di euro 10.000,00	
	(diecimila/00) e potrà essere aumentato nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia anche con il conferimento in natura	
	di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	
	economica ai sensi di legge.	
	La società, per raggiungere il proprio oggetto, potrà	
	ricevere e/o richiedere finanziamenti e fondi dai/ai propri	
	soci,nel rispetto delle disposizioni di legge, di tempo in	
	tempo vigenti. I predetti finanziamenti saranno infruttiferi	
	di interessi.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli artt. 2481 e segg. del c.c.. Salvo il caso	
	di cui all'art. 2482 ter, gli aumenti di capitale possono	

	essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di	
	nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non	
	hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma	
	dell'art. 2473 del c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre 1/3, può essere omesso il deposito presso	
	la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482	
	bis comma 2° C.C., in previsione dell'assemblea indicata.	
	E' prevista l'emissione di titoli di debito di cui all'art.	
	2483 del c.c., con competenza riservata ai soci che	
	deliberano a norma dell'art. 2479 bis.	
	ART.7) Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra	
	soci e da parte dei soci nei confronti dei propri parenti in	
	linea retta; per la cessione ai terzi è riconosciuto ai soci	
	il diritto di prelazione, ed è inoltre necessario che i soci	
	all'unanimità esprimano il gradimento in favore del terzo,	
	sia esso soggetto giuridico o persona fisica.	
	I trasferimenti delle partecipazione sono soggetti alla	
	seguente disciplina: qualora un socio intenda cedere in	
	tutto o in parte la propria quota a chiunque, deve farne	
	prima offerta, con lettera raccomandata r.r. o altro mezzo	
	equipollente, contenente l'identificazione dell'acquirente,	
	l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci, i	
	quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta,	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.	

	Il diritto di prelazione, così come quello del rifiuto del	
	gradimento, dovrà essere esercitato nel termine di 30 giorni	
	dal ricevimento dell'offerta trascorso il quale l'alienante	
	sarà libero, per il periodo di mesi sei, di cedere la quota	
	offerta al soggetto ed alle condizioni indicate.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo	
	indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.	
	Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno	
	diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive	
	proporzioni, sempre alle stesse condizioni.	
	Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per	
	l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante	
	avrà il diritto di cederla a terzi nei termini di cui sopra,	
	sempre che abbia ottenuto il gradimento per l'acquirente.	
	In caso di mancato unanime gradimento, il socio che intende	
	cedere la quota ha diritto di recesso, salva la facoltà per	
	i soci non cedenti che non hanno esercitato il diritto di	
	prelazione di indicare all'unanimità un terzo soggetto	
	gradito disposto ad acquistare la quota al prezzo per il	
	quale era stata offerta in prelazione.	
	ART.8) Il trasferimento della partecipazione mortis causa,	
	sia a titolo particolare che universale, è disciplinato	
	dagli artt. 2284 e 2289 C.C..	
	ART.9) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	

	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'art. 2468 quarto comma c.c.;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	Nell'ipotesi ricorra la necessità di liquidare la	
	partecipazione d'uno o più soci esse saranno rimborsate	
	all'avente o agli aventi diritto in proporzione del	
	patrimonio sociale.	
	Il patrimonio è determinato dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro	
	sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.	
	Esso può avvenire mediante l'acquisto da parte degli altri	
	soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte	
	di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	

	Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando	
	riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale	
	sociale corrispondentemente.	
	Se ciò non fosse possibile per insufficienze delle riserve	
	disponibili, la società si scioglie.	
	TITOLO IV	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART.10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano il minimo di capitale sociale previsto dalla	
	legge sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi	
	l'acquisto da parte della società per un corrispettivo pari	

	o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di	
	crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,	
	nei due anni dalla iscrizione della società nel registro	
	delle imprese. Le decisioni dei soci sono assunte in ogni	
	caso con decisione assembleare.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su	
	richiesta di tanti soci che rappresentino il minimo di	
	capitale sociale previsto dalla legge, anche fuori dalla	
	sede della società, con fax, telegramma, e.mail, PEC,	
	lettera raccomandata a mano o spedita ai soci al domicilio	
	risultante nel Registro delle Imprese.	
	La convocazione va inviata almeno 8 giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione. E' comunque valida l'assemblea cui	
	intervengano tutti soci che partecipino al capitale sociale,	
	tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se	
	nominato, a condizione che nessuno si opponga alla	
	trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del	
	giorno.	
	ART.11) Ciascun socio ha diritto di partecipare alle	

	decisioni assembleari ed il suo voto vale in misura	
	proporzionale alla sua partecipazione e può farsi	
	rappresentare in assemblea con delega scritta.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, da uno	
	degli amministratori con poteri disgiunti, dal presidente	
	del consiglio d'amministrazione o da un amministratore	
	delegato.	
	In caso di sua assenza o impedimento, il presidente sarà	
	eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea è validamente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società lo richiedono, nel rispetto delle norme di legge,	
	l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere	
	convocata oltre il termine previsto dalla legge ma comunque	
	non oltre centottanta giorni.	
	TITOLO V	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.12) La società può essere amministrata alternativamente:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio d'amministrazione composto da tre a sette	

	persone;	
	c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o	
	congiunti.	
	In ogni caso gli amministratori potranno essere scelti anche	
	fra non soci e sono nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea.	
	Gli amministratori durano in carica fino a tempo	
	indeterminato, o sino a revoca o dimissioni e sono	
	rieleggibili; per la loro sostituzione si fa espresso	
	richiamo al dettato del codice civile.	
	ART.13) L'organo amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, senza eccezioni di sorta, salvo quelli che siano	
	riservati espressamente dalla legge all'assemblea, per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, senza limitazione	
	alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si	
	possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri.	
	Al fine di garantire alla società una tempestiva operatività	
	viene stabilito che il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione potrà decidere in materia di gestione	
	ordinaria anche senza l'assenso degli altri componenti	
	dell'organo nell'ipotesi di decisioni aventi il carattere	
	dell'urgenza e della necessità.	
	Resta, in tal caso, impregiudicato il diritto	
	dell'amministratore dissenziente di relazionare	

	all'assemblea sui motivi del suo disaccordo per le	
	determinazioni conseguenti.	
	Il consiglio può delegare tutti i poteri di rappresentanza	
	ed amministrazione che sono per legge delegabili, sia al	
	Presidente, sia ad uno o più amministratori delegati,	
	determinando i limiti delle delega.	
	La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente	
	del consiglio d'amministrazione o ad uno degli	
	amministratori con firma disgiunta o congiunta.	
	Il consiglio d'amministrazione delibera col voto favorevole	
	della maggioranza dei membri in carica.	
	Il compenso all'organo amministrativo oltre al rimborso	
	delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è	
	eventualmente determinato dall'assemblea ordinaria.	
	TITOLO VI	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART.14) Ove obbligatorio per legge, ovvero ove ritenuto	
	opportuno dai soci nei casi in cui non vi sia	
	obbligatorietà, il controllo è esercitato da un organo di	
	controllo composto da un solo membro effettivo ai sensi	
	dell'art. 2477 del c.c.	
	BILANCIO E UTILI	
	AR1.16) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	

	Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la	
	possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle	
	condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364	
	c.c..	
	Salvo quanto previsto nel successivo articolo gli utili	
	netti risultanti dal bilancio sono destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui al successivo comma.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	

	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio	
	sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il	
	bilancio sociale deve essere depositato presso il registro	
	delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della	
	società.	
	Al termine di ciascun esercizio, previa delibera e	
	compatibilmente con i risultati di esercizio, verrà	
	accantonato un trattamento di fine mandato lordo, a favore	
	di ogni componente dell'organo amministrativo per come sarà	
	stabilito dall'assemblea dei soci.	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE	
	ATTIVITÀ	

	Art.17) Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà	
	predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per	
	disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori	
	e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati	
	alle attività della società.	
	In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro	
	rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto,	
	alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del	
	bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai	
	contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che	
	riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.	
	In caso di superamento da parte della società di due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del	
	codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la	
	nomina di un componente dell'organo di amministrazione e	
	dell'organo di controllo.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.19) La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	

	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti è devoluto ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi	
	di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.20) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci	
	o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e organo di controllo o	
	revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per	
	questioni attinenti al rapporto sociale in materia di	
	diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro	
	o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente	
	della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio	
	competente avuto riguardo alla sede legale della società, su	
	istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.	

	La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un	
	collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima	
	presenta l'istanza per la nomina.	
	Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia	
	impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in	
	contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso	
	la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede	
	legale della società.	
	L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad	
	una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento	
	della domanda s'intende integralmente accettato con	
	l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle	
	cariche sociali.	
	DISPOSIZIONI APPLICABILI	
	ART.21) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto	
	si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste	
	dal codice civile per le società a responsabilità limitata	
	e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per	
	le società per azioni.	
	DISPOSIZIONI FINALI	

22 di 22